

provincia

**PORDENONE**

comune

**PORDENONE**

titolo progetto

**OPERA 51.23 - MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA PARCO IMPIANTI ELEVATORI  
DEL PATRIMONIO COMUNALE DI PORDENONE**

committente



**COMUNE DI PORDENONE**

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 64  
33170 PORDENONE (PN)

tecnico incaricato

**BRUGNERA Per. Ind. LIVIO**

timbro e firma

collaboratori

**MACCAN SONIA  
DI LAURO GAIA**



fase progetto

PRELIMINARE  DEFINITIVO  ESECUTIVO  AS BUILT

commessa

**05/2023**

titolo elaborato

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

scala

-

data

**LUGLIO 2023**

tavola n.

**EL.A**

rev.

**00**

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE / MODIFICA	RICHIESTA DA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO	NOME FILE
00	LUG./23	PRIMA EMISSIONE	P.B.	G.D.L.	L.B.	L.B.	052023-COP_R0.DWG

studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti



info@studiobrugnera.it

via roma 206 31043 fontanelle (tv)  
tel +39 0422 749182  
cel +39 335 5208983

cf BRGLV165D17F999G  
pi 02345850263  
www.studiobrugnera.it

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DOCUMENTO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

## INDICE

CAPITOLO 1	4
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA	5
ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO	5
ART. 4 FORMA DELL'APPALTO L'ESECUZIONE DELLE OPERE	6
ART. 5 AFFIDAMENTO E CONTRATTO	6
ART. 6 DESCRIZIONE DEI LAVORI IN APPALTO	7
ART. 7 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE	7
CAPITOLO 2	8
ART. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 8	
ART. 9 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE	9
ART. 10 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE	10
ART. 11 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ	10
ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 13 CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE	11
ART. 14 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI	12
ART. 15 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE	14
ART. 16 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO	14
ART. 17 CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI	16
ART. 18 REQUISITI DI RISPONDEZZA A NORME, LEGGI REGOLAMENTI	17
ART. 19 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO D'APPALTO	18
ART. 20 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 21 MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE	19
ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO	20
ART. 23 RECESSO	20
ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
ART. 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	20
ART. 26 SPESE CONTRATTUALI	20
ART. 27 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ	20
ART. 28 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE	21
ART. 29 DESCRIZIONE DEL LAVORO E RELATIVE CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO	22
ART. 30 SICUREZZA DEI LAVORI	23
ART. 31 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	25
ART. 32 ULTIMAZIONE LAVORI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	26
ART. 33 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	27
ART. 34 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE	30
ART. 35 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE	30
ART. 36 ACCORDO BONARIO	31



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



ART. 37 OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	31
ART. 38 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE	32
ART. 39 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE	32
ART. 40 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	32
ART. 41 COPERTURE ASSICURATIVE	32
ART. 42 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	33
ART. 43 NORMA DI CHIUSURA	36
ART. 44 TUTELA DEI LAVORATORI	36
ART. 45 RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI	36
ART. 46 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	39
ART. 47 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEL MATERIALI	39
ALLEGATO 1)	40



studio tecnico  
**livio brugnera**  
*progettazione impianti*

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



## CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO -  
VARIAZIONI DELLE OPERE

### ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'Appalto ha per oggetto il lavori di manutenzione straordinaria del parco impianti elevatori del patrimonio comunale di Pordenone (PN), al fine di conservare la massima sicurezza ed efficienza degli impianti elevatori installati in vari immobili nel territorio comunale di Pordenone (PN).
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. Il lavoro di cui al comma 1 ha esecuzione presso i seguenti edifici nel territorio del comune di Pordenone:
  - o Palazzo Richieri – Museo Civico d'Arte - Corso Vittorio Emanuele II, 51
  - o Palazzo Municipale - Corso Vittorio Emanuele II, 64
  - o Ex Convento San Francesco - Piazza della Motta, 2
  - o Casa della Musica "E. Imelio" - Piazza della Motta, 4
  - o Palazzo Amalteo/Pischiutta – Museo Civico di Storia Naturale "S. Zenari" - Via della Motta, 16
  - o Casa Sist – sedi associative - Piazza Valle, 8
  - o Biblioteca Civica - Piazza XX Settembre, 11
  - o Palazzo Crimini - Piazzetta Calderari, 2
  - o Palazzo Anagrafe - Piazzetta Calderari, 3
  - o Asilo Nido "Il Germoglio" - Via Auronzo, 8
  - o Sede Servizi Tecnici - Via G. B. Bertossi 9
  - o Segreteria I. C. PN Torre – Ex Casa della Contessina di Ragogna– Via Gen. A. Cantore, 35
  - o Asilo Nido "L'Aquilone" – Via Gen. A. Cantore, 9
  - o Scuola Primaria "G. Lombardo Radice" – Via del Carabiniere, 8
  - o Scuola Primaria "G. Narvesa" – Via Fonda, 8
  - o Polisportivo "Le Grazie" – Via A. Gemelli, 9
  - o Centro Studi - Scuola Secondaria di Primo Grado "Centro Storico" – Via G. Gozzi, 4
  - o Scuola dell'Infanzia "Torre" – Via della Libertà, 104
  - o Scuola Secondaria Primo Grado "P. P. Pasolini" – Via Maggiore, 22
  - o Biblioteca di Quartiere "Nord" – Via G. Mameli, 32
  - o Ex Comando Polizia Municipale – Via F. Martelli, 32
  - o Palazzo Badini – Via G. Mazzini, 2
  - o Scuola Primaria "C. Collodi" – Via A. Molinari, 37
  - o Polisportivo "G. Rossi" – Via Molinari, 37/a
  - o Scuola Primaria "Padre Marco D'Aviano" – Via Noncello, 8
  - o Scuola Primaria "Odorico da Pordenone" – Via Zara, 2
  - o Scuola Primaria "A. Rosmini" – Via L. Pirandello, 37
  - o Palazzetto dell Sport "M. Crisafulli" – Via Fratelli Rosselli, 3
  - o Stadio di Atletica Leggera "Mario Agosti" e "Pista Indoor" – Via San Vito
  - o Sovrapasso Ferriera – Via San Vito e Via della ferriera
  - o Scuola Primaria "A. Gabelli" – Viale Trieste, 16



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



- o Scuola Primaria “E. De Amicis” – Via Udine, 19
  - o Scuola Primaria “Leonardo Da Vinci” – Via Valle, 2
  - o Scuola Primaria “G. Gozzi” – Via A. Vesalio, 2
  - o Scuola Secondaria Primo Grado “T. Drusin” – Via A. Vesalio, 2
  - o Scuola Secondaria Primo Grado “T. Drusin” – Via A. Vesalio, snc
  - o Villa Cattaneo e Barchessa – Via Villanova di Sotto, 16
  - o Castello di Torre, Bastia e Scuderie – Via Vittorio Veneto, 21 e 23
  - o Scuola Secondaria Primo Grado “G. Lozer” – Via Gen. A. Cantore, snc
  - o Villa Galvani – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “A. Pizzinato” - Viale Dante, 33
  - o Ex cartiera Galvani\_sedi associative parco San valentino– Via San Valentino, 11
  - o Housing Sociale Via San Quirino – Via San Quirino, 68
  - o Palazzo Amalteo/Pischiutta - Museo Civico di Storia Naturale “S. Zenari” – Via della Motta, 16
  - o Scuola Primaria “A. Gabelli” (Palestra) - Viale Trieste, 12
  - o Scuola Primaria “IV Novembre” – Via San Quirino, 72
  - o Palazzo Spelladi – Galleria “Harry Bertoia” – Corso Emanuele II, 60
4. Gli ascensori/piattaforme/montacarichi/servoscala oggetto di manutenzione straordinaria, sono descritti nel prospetto allegato A1), quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

## ART. 2 PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

1. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 102 del Codice, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
  - una quota almeno pari al 10 per cento di occupazione giovanile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
2. Qualora l’operatore economico non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e/o agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 dovrà comunque allegare ai documenti di partecipazione alla gara dichiarazione in tal senso, nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

## ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come di seguito:

1	Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso		€ 182.009,58
2	Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza lavori a corpo non soggetto a ribasso		€ 7.562,72
3	Costi della manodopera		€ 70.081,25
A	IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO DI LAVORI	(1+2+3)	€ 259.653,55
TOT	IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO	(A)	€ 259.653,55

L’importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso ammonta quindi a:  
**182.009,58** (diconsi centottantaduemilanove/58).

- a) di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo;



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e il costo della manodopera, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 95 comma 10 del Codice dei contratti e del punto 4.1.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 259.653,55 (Euro duecentocinquantanovemilaseicentocinquantatre/55) oltre IVA.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., in Euro 7.562,72 (diconsi Euro settemilacinquecentosessantadue/72), somma che non sono soggette a ribasso d'asta.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 108, del D.lgs. 36/2023 per la verifica di congruità dell'offerta.

Al fine di fornire maggiori informazioni la categoria, certificata da attestazione SOA, è composta dalle categorie OS 4 (impianti elettromeccanici trasportatori).

#### Art. 4 FORMA DELL'APPALTO L'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Il presente appalto è dato a corpo con offerta a ribasso unico.  
Nell'appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso, ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.
2. Al fine di determinare l'importo di gara, i costi della manodopera ammontano ad Euro € 70.081,25 con un'incidenza del 27,80%.

#### Art. 5 AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. n. 36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi trenta giorni, salve le eccezioni previste dal medesimo articolo, ed a diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa dell'Amministrazione, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

1. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione Appaltante o mediante scrittura privata.
3. Il contratto è stipulato a corpo. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. I prezzi unitari scaturiti dall'offerta



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



dall'aggiudicatario presentata in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. I prezzi unitari scaturiti dall'offerta dall'aggiudicatario presentata in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi del presente capitolato speciale.

#### Art. 6 DESCRIZIONE DEI LAVORI IN APPALTO

1. La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni e dai documenti allegati al contratto.
2. La descrizione delle opere con l'indicazione della localizzazione ove dovrà realizzarsi e le principali dimensioni sono indicate negli elaborati di progetto elencati nel documento "Elenco Elaborati" il cui contenuto è parte integrante del presente capitolato.

#### Art. 7 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice Contratti D.lgs 36/2023.
2. Sono previste modifiche dei contratti in corso d'opera nei casi previsti all'art. 120, D.lgs 36/2023 e con le modalità in esso contenuti.
3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



## CAPITOLO 2

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

#### Art. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dagli Enti preposti, alle norme CEI, UNI, CNR.
3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
4. Si precisa inoltre che per le opere di cui ai Lavori a corpo tra le somme A) del quadro economico, l'ubicazione, la forma, il numero, le principali caratteristiche e dimensioni delle varie opere sono indicate negli elaborati di progetto. Le stesse opere comprendono tutti i lavori, mezzi d'opera, materiali, mano d'opera e quanto altro occorrente per dare completamente ultimati l'intervento in argomento, a regola d'arte ed in ogni sua parte, in rispondenza piena e perfetta al progetto ed alle prescrizioni tecniche dettagliatamente descritte nel presente capitolato con le specifiche tecniche a completamento dello stesso. Tutte le suddette opere indicate nel progetto e descritte nel presente capitolato e qualunque altra opera prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari devono essere eseguite dall'appaltatore. Si intende perciò fin d'ora che l'appaltatore è obbligato ad eseguire, senza per questo pretendere maggiori compensi, anche quelle opere che per qualunque causa o ragione fossero sfuggite o comunque non fossero descritte dettagliatamente, ma che risultassero indispensabili alla funzionalità del progetto, a giudizio della direzione lavori. Si ribadisce quindi che resta convenuto e stabilito contrattualmente che per le opere "Lavori a corpo", nel prezzo a corpo dei lavori si intendono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato e relative specifiche tecniche e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso dell'intervento e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini contrattuali. Di conseguenza l'appaltatore, nel formulare la propria offerta in base a calcoli di sua convenienza, ed a tutto suo rischio, deve tener conto, oltre che di tutti gli oneri sopraindicati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed eventuali rifiniture che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionale l'opera in ogni suo particolare e nel suo complesso. L'appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato e relative specifiche tecniche, nel contratto e in tutti i documenti che nel contratto formano parte integrante hanno carattere di essenzialità. L'appaltatore quindi con la sottoscrizione degli atti contrattuali espressamente dichiara che di tutti gli oneri diretti ed indiretti previsti o non posti a suo carico, nessuno escluso od eccettuato, ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

5. L'Impresa esecutrice è sollecitata a porre la massima attenzione e diligenza nella fase di esecuzione, nel perseguimento dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) esplicitati in dettaglio nell'allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto contenente le specifiche tecniche CAM in quanto, laddove i criteri non risultassero soddisfatti in sede di verifica finale, sarà tenuta ad eseguire a proprio carico tutti gli adeguamenti comunque necessari. Il mancato adeguamento dell'opera ai CAM comporterà l'effettuazione in sede di collaudo di detrazioni sul conto finale proporzionali all'importo delle opere eseguite in difformità dal capitolato relativamente al rispetto dei CAM stessi.
- Tenendo conto che, non risultano in vigore CAM dedicati agli interventi esclusivi sulla manutenzione degli elevatori, si riconduce il tutto ai CAM che riguardano interventi su edifici di proprietà pubblica e delle relative infrastrutture, di cui al comma 1 (in vigore dal 11/10/2017):
- Impianti di illuminazione per interni ed esterni (sezione 2.4.2.12);
  - Piano di manutenzione dell'opera (sezione 2.3.6).

## Art. 9 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- il cronoprogramma;
- la parte descrittiva dell'elenco dei prezzi unitari unitamente al prezzo offerto dall'appaltatore;
- tutti gli elaborati grafici di progetto indicati nel documento "Elenco elaborati".

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti, D.lgs. n. 36/2023, con i suoi allegati;
- il D.P.R. n. 207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto – computo metrico ed elenco prezzi - disegni.



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

## Art. 10 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

I pagamenti saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:

- Rate di acconto in corso d'opera su certificati di pagamento emessi in base a stati d'avanzamento lavori (S.A.L.) redatti ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, raggiunga la cifra netta di € 35.000,00 (euro cinquantamila/00).
- Rata di saldo di cui al successivo art. 44 di importo pari almeno al 7% (sette per cento) dell'importo contrattuale.
- I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento da parte della stazione appaltante della fattura emessa dalla Ditta appaltatrice; la specifica dell'avvenuto pagamento si intende dalla data di emissione del mandato. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
- Gli interessi connessi alla ritardata emissione dei certificati di pagamento, al ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo sono pari al tasso legale.
- Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
- La liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'Appaltatore e la liquidazione finale sono subordinate, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 all'acquisizione da parte della Stazione appaltante delle dichiarazioni dell'INPS e dell'INAIL attestanti il regolare versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi.
- A garanzia degli obblighi di legge e contrattuali in materia di tutela dei lavoratori, sarà operata, sull'importo di ogni stato di avanzamento lavori, la ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. Se l'Appaltatore, il subappaltatore o i cottimisti trascurano qualcuno dei relativi adempimenti, vi provvede la Stazione appaltante; in ogni caso, tramite l'intervento sostitutivo a carico del fondo formato con detta ritenuta e, eventualmente, anche avvalendosi della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 26/2023, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, del subappaltatore o degli altri soggetti obbligati. Sono esenti da tali ritenute le anticipazioni di denaro fatte dall'Appaltatore ed i relativi interessi.

## ART. 11 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 D.lgs. 36/2023.

## Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Esecuzione delle opere

1. Qualora risulti che un operatore economico, si trovi nei casi in cui vengano meno i requisiti di cui all'artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico verrà escluso dalla



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



procedura.

### Art. 13 CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre il termine di quindici giorni dalla data di consegna dei medesimi.
2. E' prevista l'esecuzione del contratto in via d'urgenza quando ricorrono i presupposti dell'articolo 17, comma 9, del D.Lgs 36/2023.
3. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'esecutore potrà ottenere l'anticipazione come eventualmente indicato nell'articolo 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto e avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.
5. Qualora mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
6. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
8. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.
9. La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
10. L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



11. Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
12. L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 (trenta) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.
13. L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
14. L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 61 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
15. L'esecutore dovrà comunicare per iscritto al direttore dei lavori l'avvenuta ultimazione dei lavori, non appena avvenuta.

#### Art. 14 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI

1. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
2. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
3. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può ai sensi dell'art. 121, d.lgs 36/2023 disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

6. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
9. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
10. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 del D.lgs 36/2023, il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'esecutore di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di con-trollo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valuta-zione e risoluzione di eventuali non conformità.
11. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità,



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

12. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

## Art. 15 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice D.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.
2. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 1 per mille dell'importo netto contrattuale.
3. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
4. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
5. In ogni caso, le penali non potranno superare complessivamente il limite del 10% dell'ammontare netto del contratto (art.126 comma 1).
6. Ai sensi dell'art. 126 del Codice D.lgs. 36/2023 comma 2 e dell'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021 convertito in legge del 29 luglio 2021, n. 108 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, può essere riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale (giornalmente 1 per mille dell'importo contrattuale), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

## Art. 16 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 35.000,00.
4. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati all'art. 125 del D.lgs. 36/2023 e nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
5. L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
6. Il Direttore dei Lavori, accertata la conformità della merce o del lavoro al contratto d'appalto e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
7. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento all'ufficio competente, il quale procede al pagamento.
8. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e l'emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
9. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
10. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
11. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. In occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria alla Cassa Edile territorialmente competente, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.
12. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



13. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
15. Modalità di valutazione dei lavori a corpo: per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
16. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori la valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro e i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo rimane fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti.
17. Dei lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della categoria omogenea, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.
18. Alla determinazione degli importi degli stati di avanzamento concorrono anche gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di avanzamento lavori verrà corrisposta una quota relativa agli oneri per la sicurezza calcolata in misura proporzionale all'avanzamento dei lavori.
19. Come precisato nel presente capitolato, fatte salve eventuali diverse ed esplicite indicazioni contenute nelle voci dei prezzi unitari, tutti i prezzi sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto.

#### Art. 17 CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

1. Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
2. Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione (sul conto finale), in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
3. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

4. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento, se fosse necessario, darà avviso al Sindaco del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, il quale cura la pubblicazione, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
5. La rata di saldo, di cui all'art. 125, comma 7, del D.Lgs 36/2023, verrà redatto, entro 60 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato, dal Direttore dei lavori, che lo trasmetterà al Responsabile del procedimento.  
Il Responsabile del procedimento sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.  
Sulla base dello stato finale dei lavori si farà luogo al pagamento della rata di saldo, il cui ammontare sarà pari almeno al 7% dell'importo contrattuale, previa cauzione o garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023.

## ART. 18 REQUISITI DI RISPONDEZZA A NORME, LEGGI REGOLAMENTI

1. Le attività oggetto del presente Capitolato sono disciplinate dalla normativa vigente in materia, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato.

In particolare, l'appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto del presente Capitolato nella piena osservanza di leggi e regolamenti anche locali vigenti in materia di:

- Gestione ed esecuzione dei servizi affidati;
- Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- Assunzioni obbligatorie e accordi sindacali;
- Prevenzione della criminalità mafiosa.
- Impianti di elevazione, in particolare:
  - D.P.R. 162/99 recante le norme di attuazione della direttiva ascensori;
  - D. Dirett. 09/03/2015 Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone;
  - D.M. 37/08 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
  - D.P.R. 462/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



- ISO/IEC 17065:2012 regolante i requisiti per gli Organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi;
- UNI EN 13015 Manutenzione di ascensori e scale mobili – Regole per le istruzioni di manutenzione;
- EN 81 – 1 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori parte 1;
- EN 81 – 2 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori parte 2;
- EN 81 – 3 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici;
- EN 81 – 28 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e merci;
- UNI 10411 Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti;
- UNI EN 81-70 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci accessibilità agli ascensori delle persone, compresi disabili;
- Tutte le leggi e decreti antecedenti alla pubblicazione del D.P.R. 162/99 per le parti ancora applicabili;
- Le direttive europee in materia di impianti di elevazione 95/16/CE la raccomandazione 95/216/CE 2014/33/UE;
- Le direttive europee in materia di macchine recepite con il D.P.R. 459/96 e D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010;
- UNI EN 81–80 recepita e pubblicata con Decreto Direttoriale del Ministero delle attività produttive del 16 gennaio 2006;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- DM 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Decreto Ministero dell'Interno 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione DM 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
- DM 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- DM 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- Decreto 15 settembre 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione degli incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (G.U. n. 232 del 05/10/2005);
- DM 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici;

Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.Lgs. 37/2008 e s.m.i. devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie. Tutte le attività connesse ai lavori di Manutenzione degli Impianti Elevatori dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte.

## ART. 19 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO D'APPALTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto la seguente documentazione:



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Relazione Illustrativa;
- Quadro Economico;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Analisi Prezzi;
- Cronoprogramma dei Lavori;
- Elaborati Grafici.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi - disegni

## ART. 20 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore lavori, entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di avvio del servizio, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore lavori, dall'appaltatore e dal responsabile unico del procedimento del comune di Pordenone e deve contenere:
  - attestazione della presa in consegna degli impianti e della loro consistenza, previa visita di tutti gli impianti alla presenza contestuale dell'appaltatore e del referente della stazione appaltante.
3. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato degli impianti, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

## ART. 21 MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, con le riserve dettate dall'art. 120 D.lgs. 36/2023.
2. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

## ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

## ART. 23 RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

## ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'appaltatore autorizza sin d'ora la stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi del Regolamento Europeo – GDPR – 2016/679).
2. L'appaltatore è tenuto a osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

## ART. 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.

## ART. 26 SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

## ART. 27 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola:

“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o dirigente”.

## Art. 28 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE

1. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a corpo comprendono e compensano:
  - circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
  - circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
  - circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
  - circa i lavori: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie,
  - mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
2. Il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili, salvo modifiche legislative che interverranno successivamente.
3. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
  - desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
  - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
5. Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

## ART. 29 DESCRIZIONE DEL LAVORO E RELATIVE CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO

1. Le attività di gestione, esercizio e manutenzione ordinaria sono le seguenti:

- A. Manutenzione
- B. Riparazione e/o sostituzione delle parti
- C. Prestazioni speciali

### A. **Manutenzione** (art. 15 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e s.m.i.)

La manutenzione è eseguita ai fini della conservazione degli impianti elevatori e del loro normale funzionamento ed a tale scopo la ditta appaltante provvederà ad eseguire tutte le verifiche previste dall'art. 15 del D.P.R. 162/99 e s.m.i. ed in particolare:

- la verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature;
- la verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene e dei pistoni degli impianti oleodinamici;
- le prestazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzate e fusibili;
- la verifica del funzionamento dei sistemi di allarme e richiesta intervento;
- la verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità, e degli altri dispositivi di sicurezza;
- la verifica minuziosa delle catene, delle funi e dei loro attacchi;
- la verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
  - provvede all'annotazione degli esiti delle visite di manutenzione sugli appositi libretti di cui all'art. 16 del D.P.R. 162/99 e s.m.i.
- provvede ad eseguire prontamente gli interventi di manutenzione ordinaria necessari mediante la fornitura del materiale di consumo, nei limiti previsti dagli articoli successivi, ed informa tempestivamente i dirigenti comunali preposti sulla necessità della esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, anche resi necessari per intervenute modificazioni normative;

### B. **Riparazione e/o sostituzione delle parti**

La ditta aggiudicataria provvederà a riparare a sue spese o a sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le parti soggette all'usura del normale esercizio ed in particolare bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni porte, serrature chiudiporte, impulsori, contatti di livellamento, tubi fluorescenti e lampade.

Le parti che verranno sostituite dovranno rispondere a quanto prescritto dalla normativa vigente.

### C. **Prestazioni speciali** (art.16 del D.P.R. n. 162 del 30.04.1999 e s.m.i.)

1. La ditta aggiudicataria provvederà a tenere il libretto di cui al comma 1 dell'art 16 del D.P.R. 162/99 e s.m.i., avendo cura di provvedere a tutte le annotazioni previste inoltre la ditta appaltatrice provvederà a sue spese a:
- provvedere a comunicare al comune di Pordenone, la scadenza delle licenze di esercizio e/o del verbale di verifica periodica di cui all'art.13 del D.P.R. 162/99 e s.m.i., per il rinnovo degli stessi, fornendo la modulistica e l'assistenza necessaria;
  - installare in ogni cabina una targa recante le indicazioni riportate all'art.16 comma 3 del D.P.R. 162/99 e s.m.i.



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



2. Il lavoro deve comprendere il pacchetto di interventi sopraindicati alle seguenti condizioni:
  - a) le riparazioni dovranno essere effettuate da tecnici specializzati elettromeccanici con adeguata esperienza, ben addestrati in relazione alle particolari caratteristiche degli impianti oggetto dell'intervento e all'utilizzo delle attrezzature in dotazione, muniti di abilitazione all'esercizio di mestiere di ascensorista;
  - b) ogni modifica effettuata all'impianto elettrico dovrà essere certificata così come previsto dalla legge 37/08 e nel caso in cui vengano apportate all'impianto le modifiche di cui all'art.2 comma 1, lett. I, l'impresa aggiudicataria provvederà a richiedere la verifica ai soggetti preposti;
  - c) la manodopera è totalmente a carico dell'appaltatore;
  - d) le parti di ricambio saranno fornite a cura e spese dell'appaltatore.I materiali sostituiti o revisionati si intendono dati in opera e perfettamente funzionanti, per cui è compreso ogni eventuale apparecchiatura o accessorio non descritto, ma comunque necessario al sicuro e corretto funzionamento dell'impianto nonché la necessaria manodopera.
3. Il lavoro dovrà essere svolto con ogni accuratezza ed in particolare l'impresa appaltatrice dovrà provvedere:
  - alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l'efficienza del lavoro;
  - alla esecuzione degli interventi mediante personale specializzato, munito di tutti i requisiti prescritti dalla legge e nel numero necessario per garantire il funzionamento e la sicurezza degli impianti elevatori;
  - alla fornitura di strumenti e mezzi di trasporto necessari allo svolgimento delle prestazioni di manutenzione ed alla buona conservazione degli impianti;
  - alla pulizia dei locali macchine e dei pavimenti vano corsa, con trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle pulizie;
  - ad assicurare il rispetto di tutte le norme emanate dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), dai Vigili del Fuoco ed Enti preposti al controllo e da tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia o che saranno emanati nel corso dall'appalto;
  - ad assumere ogni iniziativa sulla adozione di tutte le misure e sull'impiego di mezzi per evitare e prevenire infortuni, incendi, scoppi, ecc.
4. La ditta stessa è comunque obbligata ad effettuare anche quegli interventi che, pur se non espressamente indicati, sono necessari ed utili, secondo le buone norme tecniche o in relazione a vigenti disposizioni di legge, per assicurare un ottimale standard di manutenzione degli impianti.
5. Il comune di Pordenone si riserva la facoltà di escludere, durante l'esecuzione dell'appalto, temporaneamente o definitivamente, dalla manutenzione gli ascensori che si ritiene di mettere fuori servizio, come pure si riserva la facoltà di aggiungere altri di nuova installazione o acquisizione. L'appaltatore, nel caso di nuovi impianti aggiuntivi, è obbligata ad accettarli agli stessi patti e condizioni e con lo stesso ribasso offerto in sede gara.

### Art. 30 SICUREZZA DEI LAVORI

1. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
2. Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

3. Ai sensi dell'articolo 90 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
4. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:
  - verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
  - dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  - copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).
5. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
  - il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
  - il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
  - che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
6. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
  - verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
  - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
  - organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
  - sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
  - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
  - segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
  - proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
7. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASS e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
8. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
9. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 119, del Codice dei contratti D.lgs.36/2023, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
10. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 31 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 21 del D.Lgs. 36/2023 comma 3 a pena di nullità del contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.
3. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.
4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



ed alla prefettura: ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

## Art. 32 ULTIMAZIONE LAVORI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Conformemente all'articolo 116 del D.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.
2. Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.
4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione per il collaudo e per la regolare esecuzione, gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, il direttore dei lavori potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
5. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:
  - il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
  - la decorrenza della copertura assicurativa prevista all'articolo 117 del d.lgs. n. 36/2023, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
  - la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all'articolo 117 del d.lgs. n. 36/2023, per la durata di dieci anni.
6. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento proporrà il pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



caratteristiche.

7. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

### **Art. 33 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
3. Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
  - la recinzione del cantiere con in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione delle persone;
  - la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario. ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori;
4. L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi:
  - L'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
  - La comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
  - Le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
  - l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (è esclusa la tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
  - la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
  - il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
  - l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
  - il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
  - l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
  - il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
  - la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
5. L'appaltatore è obbligato a consegnare a fine lavori i documenti necessari all'aggiornamento ed integrazione del piano di manutenzione, quali manuali d'uso e di manutenzione di tutte le apparecchiature.
6. L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



7. L'appaltatore deve provvedere a fine lavori al rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti e delle strutture.
8. Al termine dei lavori rimane comunque in carico all'impresa affidataria la gestione degli impianti, fino alla consegna completa e definitiva di tutte le certificazioni previste.
9. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'art. 3 "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.
10. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.
11. L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente eventuali anomalie presenti negli spazi oggetto di appalto ancorché non ascrivibili all'impresa stessa.
12. L'appaltatore sarà obbligato a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica occorrente per l'adeguamento degli impianti a nuove normative che dovessero essere emanate successivamente all'affidamento dell'appalto.
13. L'appaltatore dovrà dotare il proprio personale di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore, generalità, numero di matricola, mansione e fotografia.
14. L'appaltatore dovrà far tenere agli addetti, durante lo svolgimento del lavoro, un comportamento corretto sotto ogni aspetto.
15. Al fine di accertare la reale esecuzione del lavoro da parte dell'appaltatore e al fine di semplificare le operazioni di controllo da parte della direzione lavori e del personale del comune di Pordenone, le date degli interventi, i nominativi degli addetti presenti nelle aree oggetto di adeguamento ed una nota a consuntivo di quanto svolto entro 48 ore dall'effettuazione.
16. Alla scadenza dell'appalto e durante il periodo del contratto sarà eseguita una verifica degli impianti per accertare l'adempimento da parte dell'appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali e constatare la buona conservazione, tenuto conto del normale logorio di uso. In particolare, alla presenza della direzione lavori e del responsabile della ditta appaltatrice sarà verificata il corretto adempimento ed esecuzione di tutte le lavorazioni indicate nel progetto di manutenzione straordinaria.
17. L'appaltatore si impegna a dare puntuale esecuzione alle direttive di lavoro eventualmente impartite dalla stazione appaltante o dalla direzione lavori.
18. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attendono all'esecuzione della fornitura.



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



19. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del lavoro.

#### Art. 34 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni congrue in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 comma 13 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative.

#### Art. 35 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte sul registro di contabilità e a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
6. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
7. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
8. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



9. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

## Art. 36 ACCORDO BONARIO

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso, come previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.
2. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
3. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.
4. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
5. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
7. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza, art. 212 del D.Lgs. 36/2023.

## ART. 37 OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La stazione appaltante si impegna a:
  - a) garantire l'accesso ai locali per lo svolgimento del lavoro;
  - b) fornire elettricità necessaria all'espletamento del lavoro.



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



## **ART. 38 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO**

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto secondo l'art. 11 comma 5 del del D.Lgs. 36/2023.

## **ART. 39 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore elegge il proprio indirizzo PEC sul portale di E-Appalti.

## **Art. 40 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. La stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. n. 36/2023, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

## **Art. 41 COPERTURE ASSICURATIVE**

Esecuzione delle opere

1. A norma dell'art. 117, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



## Art. 42 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) d. lgs. 36/2023 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
4. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.
5. Ai sensi dell'art. 119, comma 2 d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti, hanno l'obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, indicazione che farà seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all'eventuale parere delle Prefetture competenti. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere necessariamente eseguite dall'aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi:
  - le caratteristiche dell'appalto;
  - tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
  - n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore.
7. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
  - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'artt. 94-95 d.lgs. 36/2023;



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di lavori e forniture che si intende subappaltare.
- 8. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.
- 9. Si considerano strutture, impianti e opere speciali le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:  
OG 11 - impianti tecnologici;  
OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;  
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;  
OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;  
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
- 10. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94-95 del d.lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 11. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 12. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
- 13. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 14. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del d.lgs 36/2023.

15. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
17. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
18. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
19. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che
- non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

#### ART. 43 NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

#### ART. 44 TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

#### Art. 45 RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la Stazione appaltante ai sensi dell'art. 114, del D.Lgs. n. 36/2023, individua il Direttore dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante ordine di servizio, consegnato a mano o inviato via PEC. In tale ultimo caso, i documenti trasmessi si danno per conosciuti dall'Appaltatore una volta acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.

L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto, ovvero impartito verbalmente e trascritto entro i successivi 3 giorni lavorativi, in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

3. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
4. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.
5. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
6. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
7. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
8. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
9. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
10. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
  - verifica l'utilizzo di materiali e prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



- lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;
  - determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
  - redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
  - redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
    - lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
    - le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
    - l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
    - l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
    - l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
11. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
- Tali documenti contabili sono costituiti da:
- giornale dei lavori
  - libretto delle misure
  - registro di contabilità
  - sommario del registro di contabilità
  - stato di avanzamento dei lavori (SAL)
  - conto finale dei lavori.
12. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:
- rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
  - controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
13. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore.
14. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
15. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



## ART. 46 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

## ART. 47 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEL MATERIALI

1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.



studio tecnico  
**livio brugnera**  
progettazione impianti

Via Roma, 206  
31043 FONTANELLE  
TREVISO  
Tel. 0422/749182  
C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
P.I. 02345850263  
info@studiobrugnera.it  
www.studiobrugnera.it



ALLEGATO 1)

PARCO IMPIANTI ELEVATORI DEL PATRIMONIO COMUNALE DI PORDENONE						
TAV	POS	COD	EDIFICIO	INDIRIZZO	MARCA	MATRICOLA
EL.01	01	PN_35	PALAZZO RICCHIERI MUSEO CIVICO D'ARTE	CORSO V. EMANUELE II, 51	BASSETTI	PN/291/88
EL.01	02	PN_11	PALAZZO MUNICIPALE	CORSO V. EMANUELE II, 64	BELLETTI	PN1857
EL.01	03	PN_11	PALAZZO MUNICIPALE	CORSO V. EMANUELE II, 64	BELLETTI	PN1856
EL.01	04	PN_20_1	EX CONVENTO SAN FRANCESCO – UFFICI E SEDI ASSOCIATIVE	PIAZZA DELLA MOTTA, 2	OTIS	PN/00405/2010/0
EL.01	05	PN_20_1	EX CONVENTO SAN FRANCESCO – UFFICI	PIAZZA DELLA MOTTA, 2	OTIS	MANCA MATRICOLA
EL.01	06	PN_48	CASA DELLA MUSICA "E. IMELIO"	PIAZZA DELLA MOTTA, 4	SCHINDLER	PN/624/21
EL.01	07	PN_29	PALAZZO AMALTEO/PISCHIUTTA MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE "S. ZENARI"	PIAZZA DELLA MOTTA, 16	BASSETTI	PN/2095
EL.03	08	PN_86	CASA SIST – SEDI ASSOCIATIVE	PIAZZA VALLE, 8	EUROPANEL	PN00438/2011/0
EL.01	09	PN_46_1	BIBLIOTECA CIVICA	PIAZZA XX SETTEMBRE, 11	CEAM	PN/00407/2010/0
EL.01	10	PN_46_1	BIBLIOTECA CIVICA	PIAZZA XX SETTEMBRE, 11	OTIS	PN/00408/2010/0
EL.01	11	PN_60	PALAZZO CRIMINI	PIAZZETTA CALDERARI, 2	CEAM	PN/00243/2007/0
EL.01	12	PN_54	PALAZZO ANAGRAFE	PIAZZETTA CALDERARI, 3	OTIS	PN00242/2006/0
EL.01	13	PN_45	ASILO NIDO "IL GERMOGLIO"	VIA AURONZO, 8	MICROLIFT	-
EL.01	14	PN_74	SEDE SERVIZI TECNICI	VIA G. B. BERTOSSI, 9	CEAM	PN/00231/2006/0
EL.02	15	PN_85	SEGRETERIA I. C. PN TORRE EX CASA DELLA CONTESSINA DI RAGOGNA	VIA GEN. A. CANTORE, 35	MOBIVITA FLEXA	PN/00505/2013/0
EL.02	16	PN_47	ASILO NIDO "L'AQUILONE"	VIA GEN. A. CANTORE, 9	KONE	PN/00263/2006/0
EL.02	17	PN_47	ASILO NIDO "L'AQUILONE"	VIA GEN. A. CANTORE, 9	VIMEC V65	PN/00585/200/0
EL.01	18	PN_19	SCUOLA PRIMARIA "G. LOMBARDO RADICE"	VIA DEL CARABINIERE, 8	VIMEC V63	-
EL.02	19	PN_18	SCUOLA PRIMARIA "G. NARVESA"	VIA FONDA, 8	COMAD	PN/00386/2009/0
EL.02	20	PN_18	SCUOLA PRIMARIA "G. NARVESA"	VIA FONDA, 8	OTIS	PN/00384/2009/0
EL.02	21	PN_72	POLISPORTIVO "LE GRAZIE"	VIA A. GEMELLI, 9	SELE	PN/00566/2018/0
EL.01	22	PN_77_6	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CENTRO STORICO"	VIA G. GOZZI, 4	ABM	PN/00420/2010/0
EL.02	23	PN_21	SCUOLA DELL'INFANZIA "TORRE"	VIALE DELLA LIBERTÀ, 104	VIMEC V63	-
EL.01	24	PN_7_1	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "P. P. PASOLINI"	VIA MAGGIORE, 22	OTIS	PN/157/87



studio tecnico  
**livio brugnera**  
 progettazione impianti

Via Roma, 206  
 31043 FONTANELLE  
 TREVISO  
 Tel. 0422/749182  
 C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
 P.I. 02345850263  
 info@studiobrugnera.it  
 www.studiobrugnera.it





studio tecnico  
**livio brugnera**  
 progettazione impianti

Via Roma, 206  
 31043 FONTANELLE  
 TREVISO  
 Tel. 0422/749182  
 C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
 P.I. 02345850263  
 info@studiobrugnera.it  
 www.studiobrugnera.it

PARCO IMPIANTI ELEVATORI DEL PATRIMONIO COMUNALE DI PORDENONE						
TAV	POS	COD	EDIFICIO	INDIRIZZO	MARCA	MATRICOLA
EL.02	25	PN_55	BIBLIOTECA DI QUARTIERE "NORD"	VIA G. MAMELI, 32	SCHINDLER	PN/2022
EL.02	26	PN_101	EX COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	VIA F. MARTELLI, 32	VIMEC V53	-
EL.01	27	PN_57	PALAZZO BADINI	VIA G. MAZZINI, 2	SELE	PN/00426/2010/0
EL.01	28	PN_41	SCUOLA PRIMARIA "C. COLLODI"	VIA A. MOLINARI, 37	VIMEC V61	-
EL.01	29	PN_3	POLISPORTIVO "G. ROSSI"	VIA A. MOLINARI, 37/a	SELE	PN/00146/2004/0
EL.01	30	PN_3	POLISPORTIVO "G. ROSSI"	VIA A. MOLINARI, 37/a	BASSETTI	PN/290/88
EL.01	31	PN_32	SCUOLA PRIMARIA "PADRE MARCO D'AVIANO"	VIA NONCELLO, 8	VIMEC V63	-
EL.01	32	PN_32	SCUOLA PRIMARIA "PADRE MARCO D'AVIANO"	VIA NONCELLO, 8	FALCONI	MANCA MATRICOLA
EL.02	33	PN_16	SCUOLA PRIMARIA "ODORICO DA PORDENONE"	VIA ZARA, 2	OTIS	PN/00384/2009/0
EL.02	34	PN_16	SCUOLA PRIMARIA "ODORICO DA PORDENONE"	VIA ZARA, 2	VIMEC V61	-
EL.04	35	PN_5	SCUOLA PRIMARIA "A. ROSMINI"	VIA L. PIRANDELLO, 37	VIMEC V63	-
EL.04	36	PN_5	SCUOLA PRIMARIA "A. ROSMINI"	VIA L. PIRANDELLO, 37	THYSSENKRU PP	MANCA MATRICOLA
EL.01	37	PN_2	PALAZZETTO DELLO SPORT "M. CRISAFULLI" (PESISTICA)	VIA FRATELLI ROSSELLI, 3	VIMEC V61	-
EL.01	38	PN_2	PALAZZETTO DELLO SPORT "M. CRISAFULLI" (JUDO)	VIA FRATELLI ROSSELLI, 3	SCHINDLER	PN/00382/2009/0
EL.01	39	PN_34_3	STADIO DI ATLETICA LEGGERA "MARIO AGOSTI" E "PISTA INDOOR"	VIA SAN VITO	SCHINDLER	PN/00428/2010/0
EL.01	40	PN_X	SOVRAPASSO FERRIERA	VIA SAN VITO	CEAM	PN/00233/06
EL.01	41	PN_X	SOVRAPASSO FERRIERA	VIA DELLA FERRIERA	CEAM	PN/00234/06
EL.01	42	PN_9_1	SCUOLA PRIMARIA "A. GABELLI"	VIALE TRIESTE, 16	VIMEC E06	MANCA MATRICOLA
EL.02	43	PN_14	SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS"	VIA UDINE, 19	CEAM	PN/198/89
EL.03	44	PN_25	SCUOLA PRIMARIA "LEONARDO DA VINCI"	VIA VALLE, 2	IMAM	PN/14/89
EL.03	45	PN_10_3	SCUOLA PRIMARIA "G. GOZZI"	VIA A. VESALIO, 2	VIMEC V65	MANCA MATRICOLA
EL.03	46	PN_10_1	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "T. DRUSIN"	VIA A. VESALIO, 2	VIMEC V61	-
EL.02	47	PN_10_1	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "T. DRUSIN"	VIA A VESALIO, SNC	VIMEC E07	PN/00437/2011/0
EL.03	48	PN_90_1	VILLA CATTANEO	VIA VILLANOVA DI SOTTO, 16	KONE	PN/00569/2016/0



EL.03 49 PN\_90\_2 VILLA CATTANEO - BARCHESSA VIA VILLANOVA DI SOTTO, 16 VIMEC E/10 PN/00568/2016/0

PARCO IMPIANTI ELEVATORI DEL PATRIMONIO COMUNALE DI PORDENONE						
TAV	POS	COD	EDIFICIO	INDIRIZZO	MARCA	MATRICOLA
EL.02	50	PN_23_1	CASTELLO DI TORRE BASTIA E SCUDERIE BIBLIOTECA	VIA VITTORIO VENETO, 21/23	VIMEC E/06	MANCA MATRICOLA
EL.02	51	PN_42	CASTELLO DI TORRE MUSEO ARCHEOLOGICO DEL FRIULI OCCIDENTALE	VIA VITTORIO VENETO, 21/23	ALICRON	PN/00107/2003/0
EL.02	52	PN_23_2	CASTELLO DI TORRE BASTIE E SCUDERIE ASSOCIAZIONI	VIA VITTORIO VENETO, 21/23	IMAM	MANCA MATRICOLA
EL.02	53	PN_42	CASTELLO DI TORRE MUSEO ARCHEOLOGICO DEL FRIULI OCCIDENTALE	VIA VITTORIO VENETO, 21/23	VIMEC V64	-
EL.02	54	PN_8_1	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. LOZER"	VIA GEN. A. CANTORE, SNC	VIMEC V63	-
EL.01	55	PN_68	VILLA GALVANI GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA "A. PIZZATO"	VIALE DANTE, 33	BASSETTI	PN/33/89
EL.01	56	PN_80_2	EX CARTIERA GALVANI SEDI ASSOCIATIVE PARCO SAN VALENTINO	VIA SAN VALENTINO, 11	SELE	PN/00592/2020/0
EL.01	57	PN_105	HOUSING SOCIALE VIA SAN QUIRINO	VIA SAN QUIRINO, 68	A.R.E.	PN/00631/2021/0
EL.01	58	PN_19	SCUOLA PRIMARIA "G. LOMBARDO RADICE" (PALESTRA)	VIA DEL CARABINIERA, 8	VIMEC V61	-
EL.01	60	PN_2	PALAZZETTO DELLO SPORT "M. CRISAFULLI" (PANTOGRAFO)	VIA FRATELLI ROSSELLI, 3	VIMEC A21	MANCA MATRICOLA
EL.01	61	PN_20_2	EX CONVENTO SAN FRANCESCO - CHIESA	PIAZZA DELLA MOTTA, 2	VIMEC	MANCA MATRICOLA
EL.01	62	PN_9_2	SCUOLA PRIMARIA "A. GABELLI" (PALESTRA)	VIALE TRIESTE, 12	CEAM	PN/666/93
EL.01	63	PN_24	SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE"	VIA SAN QUIRINO, 72	VIMEC E/06	PN/02/043
EL.01	64	PN_51	PALAZZO SPELLADI – GALLERIA "HARRY BERTOIA"	CORSO V. EMANUELE II, 60	RIAM	PN/00506/2013/0



studio tecnico  
**livio brugnera**  
 progettazione impianti

Via Roma, 206  
 31043 FONTANELLE  
 TREVISO  
 Tel. 0422/749182  
 C.F. BRG LVI 65D17 F999G  
 P.I. 02345850263  
 info@studiobrugnera.it  
 www.studiobrugnera.it

